

# I CODICI E LE LORO VIE. A PROPOSITO DI UN LIBRO DI SANDRO SCHIPANI E DELL'ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO ROMANO

FRANCO VALLOCCHIA

Gli organizzatori mi hanno invitato a trarre le conclusioni di questo incontro di studio<sup>1</sup> che ha preso spunto da alcune riflessioni raccolte da Sandro Schipani in un recente libro sui contenuti delle lezioni nel corso di Alta Formazione in Diritto Romano dell'anno accademico 2021/2022<sup>2</sup>. Ringrazio molto per l'onore fattomi, ma premetto che non trarrò conclusioni, essenzialmente per due motivi.

Il primo è di carattere personale, in quanto percepisco la mia inadeguatezza circa la possibilità che io tragga conclusioni su un lavoro di Sandro Schipani, il quale tra molteplici difficoltà e (talvolta anche) ostacoli, ha intrapreso e portato avanti lungo molti anni un eccellente e innovativo percorso scientifico.

Il secondo motivo è, appunto, di carattere scientifico, in quanto fondamentalmente ritengo che non vi possano essere conclusioni relativamente a un testo come questo, su un argomento altamente suggestivo. Per me, infatti, questo è un testo aperto, un corso non concluso, ma in costante svolgimento. Si tratta, a mio modo di vedere, di un capitolo della lunga 'lotta' – mi sia concesso di chiamarla così – per il diritto romano che caratterizza la vita e l'opera di Sandro Schipani.

Allora, non essendoci conclusioni da trarre, mi limito ad alcune considerazioni, muovendomi intorno alle suggestioni che l'Autore ha voluto darci attraverso le sue riflessioni.

Già sulla base del titolo – '*Le vie dei codici civili*' – e leggendo le prime pagine o perfino il solo indice, sono stato colto da un pensiero: in generale le vie, per loro vocazione, partono da un'origine e giungono a una destinazione; però le vie ai codici conoscono molteplici punti di partenza e molteplici punti di arrivo. Partono e giungono, come tutte le vie, ma poi ripartono, volte ad altri arrivi. Questa è la visione che emerge dalle pagine del libro: un continuo susseguirsi di partenze e di arrivi.

Ampliando l'osservazione, ritengo che tale visione piuttosto complessa valga, non solo per i codici, ma anche per il diritto romano; in particolare, volendo citare una felice espressione utilizzata da Sandro Schipani – che appare altresì nel titolo della rivista *Roma e America* –, per il 'diritto romano comune'.

<sup>1</sup> L'incontro, dal titolo '*I codici e le loro vie*', si è svolto nell'aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza-Università di Roma il 18 settembre 2023, organizzato dalla Rivista *Roma e America. Diritto romano comune* in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza. Questo testo riprende i contenuti del mio intervento conclusivo.

<sup>2</sup> S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili. La codificazione del diritto romano comune e l'interpretazione sistematica in senso pieno. Per la crescita della certezza del diritto*, Napoli 2023.

Pensiamo alle fonti: i *mores*, si parte da lì per arrivare poi alle leggi regie, alle leggi *sacrae*, alle XII Tavole e, quindi, alle *leges publicae*; da qui si giunge all'editto del pretore, e poi si riparte, fino alle costituzioni imperiali; e di lì al *Corpus Iuris* e poi ai Basilici; e poi ancora alle glosse, ai commenti e infine ai codici. Ma dai codici? Appunto, cosa dopo i codici?

Ritornando al libro di Schipani, da cui emerge una grandissima capacità di sintesi che ha permesso di tracciare migliaia di anni di storia giuridica in poche pagine con una lucidità eccellente, questo quadro sintetico, ma completo, si basa essenzialmente su tre elementi, dichiarati dallo stesso Autore: i concittadini, i giuristi, la condivisione nella libertà, che a me pare anche condivisione nella conoscenza. Riguardo a quest'ultimo elemento, Sandro Schipani lo qualifica con un termine inusuale, ma che richiama antichi concetti: 'uguagliamento'. È proprio con tale parola che, in modo mirabile, è possibile cogliere nella sua ampiezza il concetto di condivisione, comprendendovi la libertà, la conoscenza e finanche le tradizioni.

Riconoscendo questi tre elementi, anche sulla base dei titoli dei paragrafi, mi sono subito chiesto: i concittadini, i giuristi e l'uguagliamento sono essi stessi vie? Oppure sono all'origine delle vie? Anche qui, ritengo che l'Autore abbia voluto 'suggestionare' il lettore, in questa occasione portandolo lentamente verso il concetto di *principium*, come di colui che procede lungo il cammino, ma senza mai perdere la coscienza del punto di partenza<sup>3</sup>.

I tre elementi, quindi, come *principium*: concittadini, giuristi, uguagliamento; mi verrebbe da dire come una sorta di 'miglio aureo' del diritto romano comune, al pari del centro della *Tabula Peutingeriana* utilizzata come immagine della locandina di questo incontro di studio. Non v'è diritto comune se mancano i tre elementi.

Pure tre, nelle fonti, sono i riferimenti chiave a tali elementi: il fondamento popolare dei poteri (per cui si evidenziano XII Tavole, Gaio e Ulpiano)<sup>4</sup>, il ruolo del giurista (evidenziato da Pomponio)<sup>5</sup>, la consensuale comunanza di diritto (codificato) e utilità (secondo il pensiero di Cicerone)<sup>6</sup>. E le vie che si dipartono da tale miglio aureo sono ripercorse dall'Autore con particolare riguardo ad aree geografiche piuttosto vaste: l'Eurasia, l'Africa Settentrionale, l'America, soprattutto quella Latina; con voluta esclusione di quegli ordinamenti che si ispirano al *common law*, non per altri motivi se non quelli legati al fatto che si tratta di una esperienza avulsa dalla codificazione.

<sup>3</sup> A conferma di tale suggestione, occorre considerare che la parola *principium* appare solo 7 volte nel testo di Schipani, di cui ben 6 nelle ultime 40 pagine. È appena il caso di ricordare che *principium* è lemma usato da Gaio nel notissimo brano in D. 1,2,1 (*in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est*).

<sup>4</sup> Liv. 7,17,12: *in duodecim tabulis legem esse ut, quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*. Gai 1,5: *constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit; nec unquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*. Ulpiano in D. 1,4,1 pr.: *... cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*.

<sup>5</sup> Pomponio in D. 1,2,2,13: *constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci*.

<sup>6</sup> Cic., *Rep.*, 1,25,39: *est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*.

Orbene, ripercorrendo le vie ai codici, mi è venuto da pensare alle possibili vie che dai codici possano ripartire. Possibile che il percorso di costante partire, arrivare e ripartire si fermi ai codici? Possibile che da lì non si riparta?

Io credo che Sandro Schipani voglia indicare una possibile via di ripartenza. Ci suggestiona, infatti, indirizzandoci verso una di quelle vie del miglio aureo: i giuristi. Ma non solo; attraverso l'interpretazione di uno degli ultimi paragrafi del libro, infatti, la visione si amplia e si completa in 'un tempo dei giuristi'. Ed ecco un'altra suggestione.

Io non so se si tratti di una retta via o d'altro, ma sono convinto che questo 'contemporaneo tempo dei giuristi' debba essere il più possibile diffuso, al fine di avviare un nuovo umanesimo, sul quale insiste molto l'Autore nel suo libro; un umanesimo di un diritto portato innanzi dai giuristi per rendere migliore la vita degli esseri umani.

Vorrei farmi suggestionare dalla fiducia verso un diritto, come quello romano, che pur utilizzando categorie umane anche nelle sue proiezioni sul piano divino, ha saputo sorprendentemente svincolarsi dai parametri propri delle categorie umane medesime; e mi riferisco in particolar modo allo spazio e al tempo.

Ebbene il diritto romano, come se fosse dotato di vita propria, si è trasformato in un diritto universale, senza spazio e senza tempo; quel diritto che, con fortunata e profetica espressione, possiamo chiamare con l'Autore: 'diritto romano comune'. Ed è per questo che oggi, forse più che in passato, deve essere chiaramente percepita la necessità di rileggere le Pandette, come esortati da Schipani stesso; è una delle vie da seguire, se i giuristi vogliono ri-costruire il loro tempo.

Traggo suggestione da quest'ultima riflessione. Si pensi alla incipiente quinta rivoluzione industriale. Se il diritto romano è all'origine della via ai codici che governano – uso il presente – le rivoluzioni industriali (qualcuno potrebbe aggiungere borghesi) e allo stesso tempo l'ordinamento socialista della Cina – entità storicamente e socialmente, almeno apparentemente, contrapposte –, sarà ben capace di ispirare le soluzioni per il governo della cibernetica; e già ci sono delle tracce in questo senso. Tuttavia, senza giuristi nulla di tutto questo è e sarà realizzabile.

Voglio chiudere, ma non concludere, con una domanda: cosa c'è di più vicino al diritto romano di un tempo di giuristi?